



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

Ufficio: AREA TECNICA

ORDINANZA N. 14 DEL 15-04-2024

Oggetto: PROROGA ACCENSIONE STRAORDINARIA RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI RIVA DEL PO PER POSSIBILI CONDIZIONI METEO AVVERSE.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.” E in particolare gli artt. 9 e 10 che stabiliscono i limiti di esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti e le condizioni al verificarsi delle quali gli stessi limiti possono essere derogati;

CONSIDERATO che il D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii. “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” che definisce appunto i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii, il territorio italiano è suddiviso in sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica, laddove per grado-giorno di una località si intende l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole negli edifici;

DATO ATTO che il Comune di Riva del Po appartiene alla zona climatica “E” nella quale l'esercizio degli impianti termici è consentito nel limite massimo di 14 ore giornaliere per il periodo dal 22/10 al 07/04 compresi;

CONSIDERATO che, al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

CONSIDERATO altresì che negli ultimi giorni le temperature registrate sono notevolmente al di sotto della media stagionale, e che, in base alle previsioni meteo, tale situazione perdurerà anche nei prossimi giorni;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla proroga dell'accensione straordinaria degli impianti termici presenti negli edifici scolastici di ogni ordine e grado (asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, comunali e parificate) esistenti nel territorio del Comune di Riva del Po al fine di attenuare il disagio derivante dalle predette condizioni climatiche sfavorevoli;

VISTO l'art. 50, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

DI PROROGARE il funzionamento degli impianti termici destinati al riscaldamento invernale presenti negli edifici scolastici di ogni ordine e grado (asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, comunali e parificate) esistenti nel Comune di Riva del Po **fino alle ore 14.00 del giorno 20/04/2024**, per una durata non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria e pertanto fino ad un massimo di 7h giornaliere;

DISPONE

- ✓ Che si faccia appello al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;
- ✓ Che sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente provvedimento;
- ✓ Che la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Riva del Po, oltre che nella sezione amministrazione Trasparente ed inviata in copia, ai settori coinvolti per le rispettive competenze;

AVVERTE

- ✓ Che avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:
 1. Al Presidente della Repubblica (nei modi di all'art. 8 e seguenti D.P.R. 1199/71) entro 120 gg dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
 2. Al TAR (nei modi di cui all'art. 2 e seguenti della Legge n. 1034/71) entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
- ✓ Che la presente ordinanza diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Dott. Andrea Zamboni

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE
ZAMBONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)